



ISTRUZIONI OPERATIVE N. 11

Ai Produttori interessati

AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)
LORO SEDI

All' A.G.R.E.A
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' A.R.T.E.A.
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All' A.V.E.P.A
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' ARCEA
Via E.Molè
88100 CATANZARO

All' ARPEA

DOCUMENTO PUBBLICO



Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano -
OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

E p.c.

Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – Roma

A SIN S.p.A.
Via Curtatone, 4 d
00185 ROMA

Oggetto: Pagamento aiuto “de minimis” ai produttori di grano duro in attuazione del DM 14 novembre 2017, n. 4529

DOCUMENTO PUBBLICO



1 PREMESSA

Il DM 2 novembre 2016, n. 11000, considerata l'esigenza di adeguare i parametri qualitativi del grano duro a specifiche tecniche conformi con le esigenze produttive dell'industria pastaia ha disposto, per il 2017, la concessione di un aiuto diretto a favorire il rafforzamento della filiera grano-pasta nazionale, attraverso la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola con l'obiettivo di assicurare sbocchi di mercato e di migliorare la qualità dei prodotti con l'uso di sementi certificate e l'adozione di buone pratiche agricole.

Il DM 14 novembre 2017, n. 4259, considerata la necessità, a causa del permanere della crisi di mercato del comparto cerealicolo, di concedere un aiuto diretto a favorire il rafforzamento della filiera grano-pasta nazionale, disciplina le modalità di concessione dell'aiuto, rifinanziato per le campagne 2018 e 2019, con la finalità di:

- sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole;
- valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo;
- migliorare e valorizzare la qualità del grano duro attraverso l'uso di sementi certificate;
- favorire investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto.

2 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 novembre 2017, n. 4259, che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, così come rifinanziato dalla legge n. 232 del 2016 nonché delle risorse relative alle annualità 2016 e 2017 eccedenti le domande

DOCUMENTO PUBBLICO



già presentate dai Soggetti beneficiari e considerate ammissibili ai sensi del decreto interministeriale del 2 novembre 2016.

- DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

3 Requisiti per la concessione dell'aiuto

L'aiuto è richiedibile dalle imprese agricole che abbiano già sottoscritto, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, Contratti di filiera di durata almeno triennale o che sottoscrivano Contratti di filiera di durata almeno triennale, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, entro il 31 dicembre 2017.

Costituisce requisito preliminare, alla presentazione della domanda, la stipula di un Contratto di filiera, di durata almeno triennale, che deve essere sottoscritto dai produttori di grano duro, singoli o associati, con i soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.

In particolare, il Contratto di filiera può essere sottoscritto tra:

- a) imprenditore agricolo e industria pastaria;
- b) imprenditore agricolo e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l'industria pastaria;
- c) cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria pastaria;
- d) cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l'industria pastaria;
- e) imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria pastaria;
- f) imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria molitoria che ha a sua volta sottoscritto un contratto con l'industria pastaria.

Nel caso di cui al punto b), il Contratto di filiera deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra l'industria molitoria e l'industria pastaria e deve essere sottoscritto successivamente a questo/i ultimo/i.

Nel caso in cui il Contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o un'Organizzazione di Produttori riconosciuta, il Contratto stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione e/o di cessione tra la cooperativa, il consorzio agrario o



l'Organizzazione di Produttori e l'impresa agricola socia, richiedente l'aiuto. Tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico Contratto di filiera.

Nel caso di cui al punto e), il Contratto di filiera deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra il centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione e l'industria pastaria e deve essere sottoscritto successivamente a questo/i ultimo/i.

Nel caso di cui al punto f), il Contratto di filiera deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra il centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione e l'industria molitoria e al/i contratto/i tra l'industria molitoria e l'industria pastaria e deve essere sottoscritto successivamente a questi ultimi.

Il Contratto di filiera o l'impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente l'aiuto deve indicare almeno:

- la superficie a grano duro oggetto del contratto, comunque non eccedente la superficie e la varietà del grano duro inserita nel Piano Colturale della Domanda di aiuto del richiedente l'aiuto;
- le varietà di grano duro da coltivare, impiegando sementi certificate;
- le pratiche colturali funzionali al miglioramento qualitativo delle produzioni.

Il Contratto di filiera può essere costituito da una parte generale di durata triennale che può essere integrato in successivi contratti annuali, così come l'impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente.

Il Contratto di filiera o l'impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal Soggetto beneficiario deve essere allegato alla Domanda di aiuto.

Nei casi e) ed f) nei quali l'imprenditore agricolo non sottoscrive il Contratto di filiera direttamente con l'industria pastaria e molitoria, il centro di stoccaggio o altri soggetti della fase di commercializzazione devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la relazione causale tra il Contratto di filiera sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l'industria pastaria e molitoria (allegato A).

Nel Contratto sottoscritto dall'imprenditore agricolo (Contratto di filiera o impegno/contratto di coltivazione) devono essere indicate la/le varietà di sementi certificate impiegate. Le varietà debbono risultare iscritte al Registro nazionale delle varietà o al Catalogo comunitario. La documentazione da allegare alla Domanda di aiuto deve essere integrata da una copia della fattura di acquisto delle sementi certificate. La fattura deve riportare l'indicazione della categoria e del numero di identificazione del lotto. I quantitativi minimi ad ettaro di sementi certificate impiegate devono essere coerenti con la superficie seminata e pari ad almeno 150 kg/ha, eccetto la varietà Senatore Cappelli per la quale il quantitativo minimo ad ettaro di semente è pari a 130 kg/ha. La documentazione da conservare a cura dell'imprenditore agricolo e da esibire in caso di controlli è costituita dalla fattura di acquisto delle sementi.

DOCUMENTO PUBBLICO



L'aiuto spettante a ciascun richiedente è commisurato alla superficie agricola espressa in ettari con due decimali, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari e ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria effettuata dall'OP AGEA.

4 Livello dell'aiuto

Per la campagna 2018 è concesso un aiuto di 200 euro per ogni ettaro, coltivato a grano duro nel periodo autunno/inverno 2017-2018, oggetto del contratto.

L'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale è stata presentata domanda di aiuto; in caso di superamento dei fondi annuali disponibili, l'OP AGEA procederà ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare.

In attuazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti "de minimis" nel settore agricolo), l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 15.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto, l'importo da concedere è rideterminato dall'OP AGEA entro la soglia di 15.000 euro. In applicazione dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013 sopra citato, inoltre, l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis».

Gli aiuti sono concessi nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 oltre le risorse relative alle annualità 2016 e 2017 eccedenti le domande già presentate dai richiedenti e considerate ammissibili ai sensi del decreto interministeriale del 2 novembre 2016, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

L'OP AGEA eroga l'aiuto ai richiedenti in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.

5 Modalità di richiesta dell'aiuto

L'Organismo Pagatore AGEA, competente all'erogazione dell'aiuto, d'intesa con gli altri Organismi pagatori, ha attuato procedure di delega per la raccolta della richiesta dell'aiuto. A tal fine, gli Organismi pagatori utilizzano il quadro GD presente nel fac-simile allegato alle presenti Istruzioni Operative (Allegato C), eventualmente inserendolo in una domanda unica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 del DM 162/2015.

Per le domande riferite a fascicoli di competenza di altri Organismi pagatori, la comunicazione dei dati viene effettuata mediante servizi di sincronizzazione/ interscambio.

DOCUMENTO PUBBLICO



Alla Domanda di aiuto sono allegati i seguenti documenti che vengono conservati in copia nel fascicolo cartaceo della domanda presso il CAA di appartenenza:

- a) Dichiarazione sostitutiva a dell'atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti "de minimis" percepiti dal richiedente negli ultimi tre anni, compreso quello in corso al momento della presentazione della Domanda di aiuto (allegato B).
- b) In funzione del tipo di Contratto di filiera:
 - copia del Contratto di filiera sottoscritto dall'imprenditore agricolo con l'industria pastaria nel caso della fattispecie a) di cui al precedente paragrafo 3;
 - copia del Contratto di filiera sottoscritto dall'imprenditore agricolo con l'industria molitoria con indicazione dei riferimenti al contratto sottoscritto dall'industria molitoria stessa con l'industria pastaria, nel caso della fattispecie b) di cui al precedente paragrafo 3;
 - copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l'Organizzazione di Produttori e l'impresa agricola socia contenente i riferimenti al Contratto di filiera, sottoscritto dall'imprenditore agricolo associato (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori), nel caso delle fattispecie c) e d) di cui al precedente paragrafo 3;
 - copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l'Organizzazione di Produttori con l'impresa agricola socia contenente i riferimenti al Contratto/i di filiera sottoscritto/i dall'imprenditore agricolo associato (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori) con il centro di stoccaggio o con altri soggetti della filiera ovvero nel caso di imprenditore agricolo singolo copia del Contratto di filiera sottoscritto dall'imprenditore agricolo stesso con il centro di stoccaggio o con altri soggetti della fase di commercializzazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal centro di stoccaggio o da altri soggetti della fase di commercializzazione attestante la relazione causale tra il Contratto di filiera sottoscritto con l'imprenditore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l'industria pastaria e molitoria (allegato A), nel caso delle fattispecie e) e f) di cui al precedente paragrafo 3;
- c) Quadro "GD" debitamente compilato (allegato C);
- d) Fatture di acquisto delle sementi certificate riportanti l'indicazione della/e varietà, l'indicazione della categoria e del numero di identificazione del lotto per un quantitativo di sementi ad ettaro coerente con la superficie seminata (almeno 150 kg/ha); le varietà impiegate devono risultare iscritte nel Registro nazionale delle varietà o nel Catalogo comunitario.

Il richiedente è tenuto a conservare la fattura di acquisto delle sementi che deve essere esibita in caso di controlli.



6 Controlli istruttori

Le domande pervenute direttamente all'Organismo Pagatore AGEA o per il tramite di altri Organismi pagatori, vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti de minimis "agricolo" e Registro Nazionale Aiuti¹ secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica della completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
2. determinazione degli ettari complessivamente ammissibili;
3. verifica del livello di aiuti erogabili, tenuto conto degli aiuti de minimis, agricoli e non agricoli, complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente;
4. verifica della capienza del plafond di aiuti disponibili ed eventuale applicazione del taglio lineare;
5. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili (D.L. n. 113 del 24 giugno 2016), dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente;
6. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti;
7. comunicazione al richiedente:
 - del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
 - in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni
8. trasmissione dell'elenco dei richiedenti con l'indicazione della superficie coltivata a grano duro e dell'importo concesso al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

7 Modalità di pagamento

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i

¹ Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite



bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l’aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l’Istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto; nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, conseguentemente, l’interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

8 Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i. – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
---------------------------------	--



Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it</p>



Responsabili del trattamento	<p>I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.</p>
Diritti dell’interessato	<p>L’articolo 7 del Codice riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;2. ottenere l’indicazione:<ol style="list-style-type: none">a) dell’origine dei dati personali,b) delle finalità e modalità del trattamento,c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;3. ottenerne:<ol style="list-style-type: none">a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati,b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;4. opporsi:<ol style="list-style-type: none">a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di



	<p>comunicazione commerciale.</p> <p>L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l'integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy.</p> <p>Titolare del trattamento dei dati è l'Agea, con sede in via Palestro n. 81, 00185 Roma; l'elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell'Agenzia. Per l'esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente punto e) l'indirizzo di posta elettronica è il seguente privacy@agea.gov.it</p>
--	---

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico

Francesco Martinelli



9 ALLEGATI

Allegato A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA RELAZIONE CAUSALE TRA IL CONTRATTO DI FILIERA SOTTOSCRITTO CON IL PRODUTTORE AGRICOLO, SINGOLO O ASSOCIATO, E IL/I CONTRATTO/I CON L'INDUSTRIA PASTARIA E MOLITORIA (sostitutiva dell'atto di notorietà – artt. 47 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445)

Allegato B – DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS” (sostitutiva dell'atto di notorietà – artt. 47 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445)

Allegato C – QUADRO GD - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'AIUTO “DE MINIMIS” PER IL GRANO DURO AI SENSI DEL DM 4259 DEL 14/11/2017

Allegato D – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO GD – RACCOLTO 2018



INDICE

1	PREMESSA	3
2	Riferimenti normativi	3
3	Requisiti per la concessione dell'aiuto	4
4	Livello dell'aiuto	6
5	Modalità di richiesta dell'aiuto.....	6
6	Controlli istruttori.....	8
7	Modalità di pagamento	8
8	Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003)	9
9	ALLEGATI.....	13